

Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

**Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.**

**Art. 2**

*(Iniziativa del referendum)(2)*

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

(1)(3)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2014
- 2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018